



N° PAP-05663-2016

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 05/12/2016 al 19/12/2016

L'incarico della pubblicazione
CLAUDIO LAUDISA

COMUNE DI LECCE

SETTORE: SETTORE 14 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DSG N° 03703/2016 del 02/12/2016

N° DetSet 00224/2016 del 02/12/2016

Dirigente: MARIA ANTONIETTA GRECO

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea di dispersione delle acque meteoriche di prima pioggia nonché autorizzazione allo scarico – immissione delle acque di seconda pioggia nella rete fognaria comunale provenienti dall'impianto per la distribuzione di carburante con marcio Q8 sito alla via Monteroni - PV 8888 – società Palese Petroli S.a.s. - Attività 6 - Obiettivo 1 - Azione 4.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ARCH. MARIA ANTONIETTA GRECO
in qualità di DIRIGENTE

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03703/2016, composta da n° 13 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

LECCE, li 19 DIC. 2016

Firma IL DIRIGENTE U.T.C.
SETTORE URBANISTICO
arch. M. Antonietta GRECO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Premesso che:

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione agli scarichi di cui al [capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- b) comunicazione preventiva di cui all'[articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'[articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- d) autorizzazione generale di cui all'[articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'[articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447](#);
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99](#);
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli [articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... *per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità,a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,....."*;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 14, terzo comma, del Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*", attribuisce al soggetto gestore la competenza al rilascio delle autorizzazioni alle immissioni nelle fognature separate e miste;
- il R.R. 26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- con nota prot. n. 59266/2016 del 18/04/2016 il Responsabile Suap del Comune di Lecce, trasmetteva alla Provincia di Lecce ed al Settore Ambiente Comunale la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal sig. Mario Palese, rappresentante legale della Palese Petroli sas, con sede legale in Acquarica del Capo (LE) P.zza San Carlo e impianto, destinato alla distribuzione carburanti, in Lecce alla via Monteroni, in catasto Foglio n. 227, particella n. 1365, allegando la seguente documentazione:
 - relazione tecnico-illustrativa;
 - relazione sul trattamento e smaltimento delle acque meteoriche;
 - planimetria generale dello stato dei luoghi;
 - planimetria degli interventi di progetto;
 - planimetria generale dei piazzali con indicazione dei bacini scolanti;
 - impianto raccolta trattamento e smaltimento acque meteoriche;
 - particolari dell'impianto di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche;
 - Relazione idrogeologica;
- con istanza acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 19/02/2015 col n. 17780, la ditta Palese Petroli di Palese Mario & C. S.a.s., ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13.03.2013 n. 59 per scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV sezione II della parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., per l'impianto per la distribuzione carburanti marchio Q8 sito in Lecce alla via Monteroni;
- con determinazione della Provincia di Lecce – servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente recante n. 136 del 16/11/2016 veniva adottata, a favore della società Palese Petroli S.a.s.,

l'Autorizzazione Unica ambientale nel rispetto di determina prescrizioni tra cui: *“Il SUAP del Comune di Lecce, provvederà ad acquisire dal competente ufficio comunale, prima del rilascio del provvedimento finale di A.U.A., l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia di competenza dell'ente gestore ai sensi dell'art. 14 comma 3 R.R. n. 26/13”*;

- con provvedimento del settore ambiente, prot. n. 0167144/2016 del 28/11/2016, veniva rilasciata, alla società *“Palese Petroli S.a.s.”*, con sede legale in Acquarica del Capo (LE) P.zza San Carlo P.IVA 03863480756 e impianto, destinato alla distribuzione carburanti, in Lecce alla via Monteroni con marchio Q8 e con PV 8888, in catasto Foglio n. 227, particella n. 1365, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Mario PALESE nato a Gallipoli il 22/09/1967 e residente in Acquarica del capo alla Piazza San Carlo civ. 13 e C.F. PLSMRA67P22D883L, l'autorizzazione all'immissione/scarico nella fognatura comunale, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate provenienti dall'impianto suddetto, con l'obbligo di osservare determinate prescrizioni;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *“spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale”*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *“i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie”*;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio ambiente n. 228 del 17/04/2015;
- l'atto di determinazione della Provincia di Lecce – Servizio ambiente n. 136 del 16/11/2016;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015;

- la Determinazione Dirigenziale n. 103/2015 – CDR XIV del 08/09/2015;

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n.26/2013 (lettera q - attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- l'impianto oggi effettua il trattamento delle acque di dilavamento, con scarico in fogna bianca, mediante impianto monoblocco in continuo;
- per adeguare l'impianto alle prescrizioni del R.R. n. 26/13 il gestore ha previsto l'installazione, a monte dell'impianto esistente, di un pozzetto deviatore delle portate di prima e di seconda pioggia, di una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, munita di temporizzatore e pompa, per l'invio al trattamento in un nuovo impianto ed il successivo accumulo in vasca per il riutilizzo e scarico del surplus in subirrigazione. Le acque meteoriche di seconda pioggia, previo trattamento sono scaricate nella rete di fognatura bianca;
- con istanza acquisita al protocollo generale di questo Comune in data 19/02/2015 col n. 17780, la ditta Palese Petroli di Palese Mario & C. S.a.s., ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13.03.2013 n. 59 per scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV sezione II della parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., per l'impianto per la distribuzione carburanti marchio Q8 sito in Lecce alla via Monteroni;
- con determinazione della Provincia di Lecce – servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente recante n. 136 del 16/11/2016 veniva adottata, a favore della società Palese Petroli S.a.s., l'Autorizzazione Unica ambientale nel rispetto di determina prescrizioni tra cui: *“Il SUAP del Comune di Lecce, provvederà ad acquisire dal competente ufficio comunale, prima del rilascio del provvedimento finale di A.U.A., l'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura delle acque di seconda pioggia di competenza dell'ente gestore ai sensi dell'art.*

14 comma 3 R.R. n. 26/13”;

- con provvedimento del settore ambiente, prot. n. 0167144/2016 del 28/11/2016, veniva rilasciata, alla società “*Palese Petroli S.a.s.*”, con sede legale in Acquarica del Capo (LE) P.zza San Carlo P.IVA 03863480756 e impianto, destinato alla distribuzione carburanti, in Lecce alla via Monteroni con marchio Q8 e con PV 8888, in catasto Foglio n. 227, particella n. 1365, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Mario PALESE nato a Gallipoli il 22/09/1967 e residente in Acquarica del capo alla Piazza San Carlo civ. 13 e C.F. PLSMRA67P22D883L, l’autorizzazione all’immissione/scarico nella fognatura comunale, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia, opportunamente trattate provenienti dall’impianto suddetto, con l’obbligo di osservare determinate prescrizioni;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società “*Palese Petroli S.a.s.*”, con sede legale in Acquarica del Capo (LE) P.zza San Carlo P.IVA 03863480756 e impianto, destinato alla distribuzione carburanti, in Lecce alla via Monteroni con marchio Q8 e con PV 8888, in catasto Foglio n. 227, particella n. 1365, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Mario PALESE nato a Gallipoli il 22/09/1967 e residente in Acquarica del capo alla Piazza San Carlo civ. 13 e C.F. PLSMRA67P22D883L, dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui alla lettera a) al D.P.R. 59/2013 e precisamente:

- autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013 allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea di dispersione delle acque meteoriche di prima pioggia;
- autorizzazione all’immissione/o scarico nella fognatura comunale, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia;

Verificato:

- *La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto

DETERMINA

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** sostitutiva, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui alla lettera a) al D.P.R. 59/2013 e precisamente:

- autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26/2013 allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea di dispersione delle acque meteoriche di prima pioggia;
- autorizzazione all'immissione/o scarico nella fognatura comunale, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia;

a favore della società "**Palese Petroli S.a.s.**", con sede legale in Acquarica del Capo (LE) P.zza San Carlo P.IVA 03863480756 e impianto, destinato alla distribuzione carburanti, in Lecce alla via Monteroni con marchio Q8 e con PV 8888, in catasto Foglio n. 227, particella n. 1365, nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Mario PALESE nato a Gallipoli il 22/09/1967 e residente in Acquarica del capo alla Piazza San Carlo civ. 13 e C.F. PLSMRA67P22D883L;

1. **di prendere atto** della determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente recante n. 136 del 16/11/2016 (Atto di determinazione n. 1655 del 17/11/2016);
2. **di prendere atto** dell'autorizzazione rilasciata dal Settore Ambiente di questa A.C. recante prot. n. 0167144/2016 del 28/11/2016;
3. **di sottoporre** la società "**Palese Petroli S.a.s.**" nella persona del suo Legale Rappresentante sig. Mario PALESE al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è autorizzata a scaricare sul suolo, mediante subirrigazione, come da allegata planimetria, le acque meteoriche di prima pioggia provenienti dai piazzali della struttura commerciale in oggetto, in eccesso alla capacità di recupero per usi non potabili, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento la società potrà continuare ad utilizzare i sistemi di depurazione e scarico esistenti a condizione che siano correttamente mantenuti;
- b) realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro il 15 febbraio 2018, così come da elaborati scritto-grafici, allegati all'istanza di adeguamento, che qui si intendono integralmente riportati;
- c) dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento a questo Servizio inviando il certificato di regolare esecuzione degli stessi unitamente alle schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno

2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;

d) ad opere realizzate:

- scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante subirrigazione, come da allegata planimetria, le acque depurate di prima pioggia;
- effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;
- rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
- mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;
- provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;

e) informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Suap di questa Amministrazione Comunale, l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;

f) procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;

con riferimento all'autorizzazione all'immissione/o scarico nella fognatura comunale, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del R.R. n. 26/2013, delle acque di seconda pioggia, di osservare le seguenti prescrizioni:

1. rispettare quanto riportato nel D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. con particolare attenzione ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte III del richiamato D.Lgs. – scarico in rete fognaria;
2. è fatto assoluto divieto di immettere nella rete di pubblica fognatura le acque rivenienti dai locali servizi igienici e similari e/o da impianti di autolavaggio e similari che dovranno scaricare direttamente nel collettore pubblico delle acque nere;
3. le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare

- l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
4. nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti;
 5. i materiali derivanti dalle operazioni, di cui ai punti 3. e 4. precedenti, devono essere smaltiti come rifiuti derivanti dallo svolgimento del ciclo produttivo;
 6. sia mantenuto costantemente accessibile ed in regolare efficienza il pozzetto di ispezione ai fini dei controlli esterni da parte degli Enti preposti;
 7. al fine di quanto sopra, la ditta dovrà effettuare, con cadenza annuale e presso laboratori autorizzati le analisi chimiche e batteriologiche per la verifica dei limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Il rapporto di prova e campionamento dovrà essere corredato dal giudizio conclusivo a firma di professionista competente, dal quale si evinca il rispetto dei parametri previsti dalla vigente normativa, le stesse analisi devono essere trasmesse oltre che all'ufficio ambiente del Comune di Lecce anche agli uffici dell'Arpa Puglia Dap di Lecce;
 8. la ditta dovrà verificare periodicamente la perfetta tenuta stagna delle vasche, per mantenere in efficienza l'impianto, come previsto dalla normativa vigente;
 9. la manutenzione dell'impianto dovrà essere effettuata almeno ogni sei mesi da personale qualificato e con periodicità massima di cinque anni, l'impianto dovrà essere svuotato e sottoposto ad un'ispezione che comprende la tenuta stagna, la resistenza statica, le condizioni strutturali interne ed esterne, la sicurezza per le operazioni di controllo e di svuotamento periodico;
 10. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche, secondo quanto prescritto dalla casa costruttrice degli impianti, rimuovendo altresì il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e gli oli dal pozzetto di raccolta da smaltire come rifiuti nei modi di legge. Si dovrà procedere periodicamente all'asportazione dei fanghi di sedimentazione ed al lavaggio dei filtri e, in funzione dell'utilizzo dell'impianto e del carico inquinante, al controllo visivo mensile delle vasche di sedimentazione e di disoleazione;
 11. i filtri dell'impianto di trattamento dovranno essere consegnati a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato su un registro;
 12. l'olio recuperato dalla camera di raccolta dovrà essere consegnato a centri di raccolta specializzati che si occupano del riciclaggio e del trattamento finale, il tutto dovrà essere annotato tramite un registro vidimato di carico e scarico;
 13. presso l'impianto dovrà essere tenuto un quaderno di registrazione nel quale dovranno essere annotate le seguenti informazioni:
 - a) data e ora dei disservizi all'impianto nel suo complesso;
 - b) periodi di fermo dell'impianto (ferie, manutenzione, ecc.);
 - c) manutenzione ordinarie e straordinarie all'impianto di trattamento dei reflui;
 - d) data e ora dei prelievi effettuati per le analisi periodiche;

Tale quaderno (a fogli numerati a cura del titolare e non staccabili) dovrà essere conservato per un periodo di dieci anni e dovrà essere esibito a richiesta delle strutture tecniche di controllo, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi allo smaltimento dei reflui e/o fanghi come rifiuti;

1. in caso di cessazione dello scarico, il richiedente dovrà, tramite il SUAP comunale, darne immediata comunicazione al Settore scrivente, alla Provincia di Lecce nonché all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Lecce;
2. la ditta dovrà comunicare tempestivamente all'ufficio scrivente, il subentro di altra ditta nella gestione dell'impianto, il trasferimento di proprietà della struttura o la variazione di cariche sociali;
3. qualunque modifica sostanziale degli impianti autorizzati, comporta la revoca della presente autorizzazione;
4. per l'impianto di autolavaggio la società dovrà depositare, entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, presso lo Sportello SUAP/urbanistica comunale così come previsto dal D.P.R. 59/2013, la comunicazione di esercitare l'attività classificata ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06, attività/impianto di cui al punto 4 lettera "L" della Parte I all'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
5. la ditta entro e non oltre 30 giorni dal rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà trasmettere l'autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore della rete fognaria nera per lo scarico dei servizi e dell'autolavaggio;

1. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;

1. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;

1. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;

1. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le

disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;

1. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;

1. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:

a) Alla Società Palese Petroli S.a.s., con sede legale in Acquarica del Capo (LE) P.zza San Carlo;

b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, viale Aldo Moro n. 30/3 – Lecce;

c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;

d) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;

e) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;

f) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;

1. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

1. **dare atto** che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;

1. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

PLANIMETRIA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AUTORIZZATO CON PERMESSO DI COSTRUIRE N°12 DEL 16/01/2009 - SCALA ADATTATA
STATO DI FATTO DI PROGETTO

DATI TECNICI URBANISTICI

Zona omogenea:	Tipo "2"	(art. 7 c. 3 - Regolamento regionale n. 2/2009)
Superficie complessiva lotto:	1.500,00	mq
Superficie coperta ammissibile:	150,00	mq
Superficie coperta di progetto:	119,25	mq
Altezza utile:	3,50	m
Volume edificio bar e servizi:	417,38	mc

